

STATUTO

RIABILITA 2011 SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PAGANI SA VIA ALCIDE DE
GASPERI 367

Numero REA: SA - 405041

Codice fiscale: 04920030659

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-05-2024 - Statuto completo	2
--	---

	intervenuti, alla parte che lo approva.	
	F.to:Carola Ferraioli -Notaio Aniello Calabrese Sigillo.	
	ALLEGATO A) REP.N.165807 RACC.N.48474	
	FOGLIO DELLE PRESENZE DELLA SOCIETA'	
	"RIABILITA 2011 O.N.L.U.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 10 MAGGIO 2024	
	F.to:Salvatore Cascone -Del Forno Vincenzo -Carola Ferraioli -	
	Notaio Aniello Calabrese -Sigillo	
	ALLEGATO B) REP.N.165807 RACC.N.48474	
	S T A T U T O	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA	
	ART.1) DENOMINAZIONE	
	La Societa' Cooperativa, a mutualita' prevalente, e' denomi-	
	nata "RIABILITA 2011 SOCIETA' COOPERATIVA".	
	La cooperativa sara' iscritta a cura degli amministratori	
	nell'apposito albo previsto dall'art.2512 c.c.=	
	ART.2) SEDE	
	La cooperativa ha sede nel Comune di Pagani (SA) .	
	Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento	
	della sede nell'ambito del territorio comunale. Spetta al-	
	l'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri	
	Comuni nonche' l'istituzione e la soppressione di sedi se-	
	condarie.	
	ART.3) DURATA	
	13	

	La cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2050 . Qualora la	
	durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non	
	hanno concorso alla approvazione della deliberazione di	
	proroga hanno diritto di recesso.	
	TITOLO II	
	SCOPO ED OGGETTO	
	ART.4) SCOPO E ATTIVITA' MUTUALISTICA	
	La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria at-	
	tivita' senza fini di speculazione privata. Essa e' retta e	
	disciplinata dai principi della mutualita' prevalente ai sensi	
	degli artt.2512, 2513, 2514, 2515 codice civile avvalendosi,	
	nello svolgimento della propria attivita', prevalentemente	
	delle prestazioni lavorative dei soci e si propone di otte-	
	nere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda,	
	continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni	
	economiche, sociali e professionali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici,	
	i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di	
	lavoro, in forma subordinata o autonoma nelle diverse tipo-	
	logie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi forma con cui	
	contribuire comunque al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La tipologia dei rapporti che si intendono attuare con i soci	
	lavoratori e' disciplinata da un apposito regolamento interno	
	ai sensi dell'art.6 della legge 3 aprile 2001 n.142.	
	La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con i	
	14	

	terzi.	
	La cooperativa puo' aderire a gruppi cooperativi paritetici.	
	ART.5) OGGETTO	
	La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria at-	
	tivita' senza fini di speculazione privata. Essa e' retta e	
	disciplinata dai principi della mutualita' prevalente ai sensi	
	degli artt.2512, 2513, 2514, 2515 codice civile avvalendosi,	
	nello svolgimento della propria attivita', prevalentemente	
	delle prestazioni lavorative dei soci e si propone di otte-	
	nere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda,	
	continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni	
	economiche, sociali e professionali.	
	In conformita' agli interessi e requisiti dei propri soci,	
	l'attivita' che costituisce l'oggetto sociale e':	
	-attività di autotrasporto merci su strada per conto terzi	
	nazionale ed internazionale, da effettuarsi con autocarri con	
	e/o senza rimorchio, autoarticolati, e con autovettura a-	
	ziendali e/o con qualsiasi altro mezzo di locomozione adibito	
	al trasporto;	
	-servizi al trasporto a titolo esemplificativo e non esau-	
	stivo:	
	logistica, gestione di magazzini di custodia e deposito di	
	merci, di magazzini frigoriferi, traslochi, masserizie;	
	-servizio di trasporto per scuola, per enti pubblici e pri-	
	vati;	
	15	

	-produzione e fornitura di calcestruzzo, trasporto e pompaggio	
	calcestruzzo conto terzi, servizi connessi con il trasporto di	
	calcestruzzi pre-confezionati, da effettuare di con autobes-	
	toniere specializzate ed autocarri specializzati ed attrezzati	
	al pompaggio;	
	-attività di spedizioniere;	
	-gestione impianto di rifornimento di carburanti;	
	-attività di facchinaggio svolta anche con l'ausilio di mezzi	
	meccanici, insacco, pesatura, legatura, etichettaggio, acca-	
	tamento, pressatura, selezione e cernita di prodotti	
	di qualsiasi tipologia e relativo imballaggio degli stessi;	
	-operazioni di carico e scarico merci;	
	-pulizia di magazzini, piazzali, uffici, abitazioni, palazzi,	
	piazze, strade ed opere pubbliche ed ogni altro tipo di luogo	
	nonché le merci;	
	-pulizia di alberghi, bar, stabilimenti balneari, ristoranti	
	ed altre strutture ricettive pubbliche e private (condomini);	
	-pulizia, disinfezione, derattizzazione e disinfestazione di	
	aree e locali di proprietà pubblica e privata;	
	-espurgo di scarichi civili ed industriali;	
	-analisi chimiche delle acque, dell'aria, del suolo e del	
	sottosuolo;	
	-installazione, la riparazione nonché la commercializzazione	
	di impianti e materiali per la refrigerazione, la climatiz-	
	zazione, la pulizia, il teleriscaldamento, impianti oleodi-	
	16	

	namici, idrosanitari, di depurazione, solari, termici, pompe	
	di calore geotermiche ed elettriche, impianti interni, elet-	
	trici, radiotelefonici e televisivi ai sensi dell'art.d.m.	
	37/2008 e successive modifiche ed integrazioni;	
	-noleggio, vendita, installazione e riparazione di macchine,	
	macchinari, ascensori da cantiere, montacarichi, piattaforme	
	di auto sollevamento su colonne, scale mobili di ogni genere	
	(ogni tipo di attrezzatura utilizzata per il sollevamento ed	
	il trasporto di persone e cose), attrezzature industriali;	
	-progettazione, realizzazione, gestione e coordinamento di	
	attività nel settore energetico ed ambientale;	
	-servizio di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e	
	conferimento ad impianti di recupero e di smaltimento di	
	rifiuti urbani ed assimilati, di rifiuti speciali pericolosi e	
	non, compresi i rifiuti sanitari;	
	-servizio di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e	
	conferimento ad impianti di recupero e di smaltimento di	
	rifiuti provenienti da impianti di depurazione degli affluenti	
	e da impianti di trattamento dei rifiuti;	
	-gestione integrata dei rifiuti urbani e di quelli provenienti	
	dalla raccolta differenziata;	
	-disinquinamento delle acque dell'aria, del suolo e del sot-	
	tosuolo;	
	-montaggio, smontaggio, bonifica e trasporto dei materiali	
	nocivi e/o pericolosi;	
	17	

	-la realizzazione e gestione di impianti di produzione di	
	energia "alternativa" e "rinnovabile" intendendosi per rin-	
	novabili quelle forme di energia generate da fonti il cui u-	
	tilizzo non pregiudica le risorse naturali per le generazioni	
	future, o che per loro caratteristica intrinseca, si rige-	
	nerano o non sono "esauribili" nella scala dei tempi "umani";	
	-la progettazione, realizzazione e monitoraggio di centrali	
	idroelettriche, fotovoltaiche, eoliche e a biomassa per im-	
	prese, enti e privati;	
	- la gestione e realizzazione di impianti fotovoltaici, eo-	
	lici, di cogenerazione, solari, a biomassa per produzione e-	
	nergia elettrica e/o termica nonché di centrali idroelettriche	
	ed a combustione biogas;	
	-l'import ed export, la commercializzazione, il noleggio di	
	macchine, materiali, ed altri beni connessi alle attività	
	sopra indicate;	
	-attività di bio ed eco edilizia, nonché l'attività edilizia	
	in genere, avente ad oggetto la costruzione e la manutenzione	
	di edifici industriali e per civili abitazioni;	
	-lavori di carpenteria metallica e meccanica, anche presso	
	terzi, su materiali di qualsiasi genere, compresi quelli non	
	metallici;	
	-lavori di cartongesso;	
	-costruzione, gestione e manutenzione di impianti industriali	
	per il trattamento di acque primarie e reflue e per lo stoc-	
	18	

	caggio, la selezione, il recupero e lo smaltimento di rifiuti	
	pericolosi e non, oltre che dei rifiuti urbani ed assimilati;	
	-lavori edili in generale, compreso trivellazioni e perfora-	
	zioni; produzione di forni;	
	-attività non specializzate di lavori edili; Opere speciali	
	in cemento armato; Lavori di intonacatura;	
	-lavori di costruzione e pavimentazione stradali ed indu-	
	striali di acquedotti e fognature con relative applicazioni;	
	-posa in opera di coperture e costruzione di ossature di	
	tetti di edifici;	
	-lavori di isolamento;	
	-tinteggiatura, posa in opera di vetrate, infissi in legno e	
	in metallo;	
	-lavoro di restauro conservativo di edifici monumentali e	
	scavi archeologici;	
	-demolizione di edifici e sistemazione del terreno, lavori di	
	movimento terra;	
	-attività di esercizi di cassiere, archivista, protocollista,	
	marcatura, prezzatura, preparazione delle confezioni carico e	
	scarico di materiali, usciere, imballatura, impaccatura;	
	-assunzione in appalto, da enti pubblici e privati in regime	
	di concessioni od altra forma nell'esecuzione di lavori di	
	pulizia generali e speciali, lavaggi, ricambi, raccolta e	
	smaltimento rifiuti solidi urbani; la cura, il riordino di	
	ambienti civili, commerciali e industriali;	

	-riempimento, svuotamento e manutenzione di contenitori fi-	
	nalizzati al raggruppamento delle merci ed inserimento per	
	destinazioni omogenee in fase di partenza, nonché svuotamento	
	e distribuzione delle merci in fase di arrivi;	
	-attività di trasferimento e movimentazione di automezzi	
	all'interno ed all'esterno di piazzali privati e/o pubblici,	
	lavaggio, deceratura, riceratura, lucidatura, attività di	
	officina meccanica, elettrica e/o mecatronica, attività di	
	carrozzeria e di gommista;	
	- attività di gestione di lavaggio e ingrassaggio auto, ca-	
	mion, macchinari di ogni genere;	
	-attività di gestione di parcheggi per mezzi di ogni genere;	
	-attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree	
	verdi pubbliche e private (giardinaggio, potatura, rrigazio-	
	ne);	
	-gestione tabellonistica ai fini pubblicitari, cartellonistica	
	stradale, affissione manifesti;	
	-corsi di formazione e di riqualificazione professionale;	
	-attività di centro di elaborazione elettronica di dati in	
	conto proprio e/o conto terzi;	
	-commercio all'ingrosso ed al dettaglio, importazione ed	
	esportazione, rappresentanza, produzione, lavorazione, tra-	
	sformazione, confezionamento e conservazione di prodotti a-	
	limentari freschi, surgelati e congelati, compresa l'attività	
	di lavorazione dei pomodori, conserve, mais, marmellate,	

	succhi di frutta, confetture sciropate;	
	-commercio all'ingrosso ed al dettaglio, importazione ed	
	esportazione di scatolame, legnami e di imballaggi in legno,	
	plastica, cartone, metallo ed affini di qualsiasi genere,	
	parti di essi, pallets, brighetti e legno in genere, nonché la	
	produzione, riparazione e condizionamento dei suddetti	
	imballaggi e scatolame vuoto;	
	-gestione di esercizi per la somministrazione al pubblico	
	di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche e superal-	
	coliche, bar, ristoranti, pizzerie, rosticcerie, self-service,	
	tavole calde, piano bar, birrerie, enoteche e bottiglierie,	
	gelaterie, pasticcerie, stabilimenti balneari, alberghi,	
	centri congressi, villaggi turistici, campeggi, dancing, sale	
	da gioco, internet point, discoteche, attrezzature turisti-	
	che, balneari, sportive, discoteche ed altri manufatti fina-	
	lizzati all'esercizio di tali attività turistiche;	
	-attività di noleggio automezzi con o senza conducenti	
	(auto, furgoni, camion, piattaforme aeree mobili - cestelli,	
	piattaforme aeree verticali, a pantografo, Gru) nonché delle	
	attrezzature per la movimentazione delle merci;	
	-la compravendita di autoveicoli nuovi ed usati anche attra-	
	verso e-commerce;	
	- gestione sito e-commerce con compravendita tramite piatta-	
	forma web;	
	- assunzione di mandati di agenzia nei settori merceologici di	
	21	

	cui sopra.	
	Potrà, inoltre, acquistare o prendere in gestione, locazione	
	e/o leasing beni mobili ed immobili, attrezzature necessarie	
	od utili per il raggiungimento dello scopo sociale.	
	Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limiti	
	e con le condizioni di legge, essa potrà compiere tutte le	
	operazioni industriali, commerciali e finanziarie (non nei	
	confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari che saranno	
	ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili,	
	compresa la prestazione di garanzie reali e non reali a favore	
	di terzi e l'assunzione, sia diretta che indiretta di inte-	
	ressenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi	
	oggetto analogo od affine o connesso al proprio. La coopera-	
	tiva può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finaliz-	
	zati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della	
	normativa tempo per tempo vigente.	
	ART.6) REGOLE PER LO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA' MUTUALISTICA	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutuali-	
	stici deve essere rispettato il principio di parità di	
	trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quan-	
	tità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di	
	trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione	
	dei ristorni. Possono essere redatti regolamenti che deter-	
	minino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento del-	
	l'attività mutualistica tra cooperativa e soci. Tali rego-	
	22	

	lamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere ap-	
	provati dall'assemblea con le maggioranze previste per le	
	assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitu-	
	tivo.	
	ART.7) NORMATIVA APPLICABILE	
	Alla cooperativa si applicano, per quanto non previsto dal	
	presente statuto, le disposizioni sulla societa' a responsa-	
	bilita' limitata, in quanto compatibili. Il superamento dei	
	limiti stabiliti dall'art.2519 C.C. determina l'obbligo per	
	gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea	
	per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non	
	concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.	
	Qualora l'assemblea non abbia deliberato entro centoottanta	
	giorni dalla data in cui si e' determinato il superamento dei	
	limiti predetti, la cooperativa e' sciolta.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	ART.8) NUMERO E REQUISITI DEI SOCI	
	Il numero dei soci e' illimitato nel rispetto dell'art.2519	
	C.C.= Puo' essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci	
	sono persone fisiche. Se, durante la vita della cooperativa il	
	numero dei soci diviene inferiore al minimo di legge, esso	
	deve essere integrato nel termine massimo di un anno, tra-	
	scorso il quale la cooperativa si scioglie.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche che abbiano	
	23	

	compiuto il diciottesimo anno di eta' e che abbiano maturato o	
	che intendano maturare una capacita' professionale nei settori	
	di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possono	
	collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria	
	attivita' lavorativa. In deroga a quanto precede, possono	
	essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed	
	amministrativi in numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della cooperativa.	
	Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitino in	
	proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.	
	E', inoltre, fatto divieto ai soci cooperatori di aderire	
	contemporaneamente ad altre cooperative che esplichino una	
	attivita' concorrente, nonche' di prestare lavoro a favore di	
	terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica auto-	
	rizzazione dell'organo amministrativo.	
	In aggiunta ai soci cooperatori, possono altresì, aderire	
	alla cooperativa soci sovventori, sia persone fisiche che	
	persone giuridiche, e titolari di azioni di partecipazione	
	cooperativa, questi ultimi senza diritto di voto.	
	ART.9) PROCEDURA DI AMMISSIONE	
	Chi intende essere ammesso come socio dovra' presentare al-	
	l'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati	
	ed elementi:	
	a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cit-	
	tadinanza, se soggetto diverso da persona fisica: denomina-	
	24	

	zione sociale, sede e codice fiscale;	
	b) precisazione della effettiva attivita' di lavoro;	
	c) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere che	
	non dovra' comunque essere inferiore al limite minimo ne'	
	superiore al limite massimo fissati dalla legge nel rispetto	
	di quanto stabilito con delibera assembleare;	
	d) versamento del sovrapprezzo;	
	e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Rego-	
	lamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali.	
	I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono in-	
	dicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a	
	rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonche' al-	
	legare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso	
	l'adesione.	
	L'organo amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti di	
	cui all'art.5 e l'inesistenza di cause di incompatibilita',	
	delibera sulla domanda dandone comunicazione all'interessato.	
	La delibera di ammissione diventera' operativa e sara' anno-	
	tata nel libro soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano	
	stati effettuati i versamenti di cui all'articolo 12.	
	Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione	
	senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera	
	diventera' inefficace.	
	La domanda potra' essere rinnovata, in tal caso l'ammissione	
	25	

dovra' nuovamente essere deliberata.	
In caso di reiezione della domanda di ammissione, l'organo	
amministrativo deve motivare il rifiuto di ammissione e an-	
nualmente riferire nella relazione al bilancio i criteri usati	
nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci.	
Il socio non ammesso puo' ricorrere all'assemblea dei soci	
entro sessanta giorni dalla comunicazione della reiezione. La	
decisione dell'assemblea in seguito al ricorso e' inappella-	
bile.	
ART.10) DIRITTI DEI SOCI	
Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi	
previsti dalla legge. In particolare spettano ai soci il di-	
ritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto	
di recesso e di controllo dell'attivita' degli amministratori	
in conformita' a quanto stabilito dalla legge e dal presente	
statuto.	
ART.11) ACCESSO ALLO SCAMBIO MUTUALISTICO	
La cooperativa organizza la propria attivita' economica in	
modo tale da consentire a tutti i soci cooperatori di in-	
staurare rapporti mutualistici in conformita' allo scopo e	
all'oggetto della cooperativa e pertanto di effettuare proprie	
prestazioni lavorative conformi all'attivita' della coopera-	
tiva secondo le opportunita' e gli impegni che gli ammini-	
stratori colgono ed assumono nei confronti del mercato.	
ART.12) OBBLIGHI DEI SOCI	
26	

	Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta. Il	
	socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di e-	
	sercizio deve inoltre versare: il sovrapprezzo eventualmente	
	determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approva-	
	zione del bilancio, la tassa di ammissione annualmente sta-	
	bilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative	
	spese di istruttoria. Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha	
	l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la coope-	
	rativa in conformita' ai regolamenti approvati. Il socio e'	
	inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei re-	
	golamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della	
	cooperativa. Per tutti i rapporti con la cooperativa, il do-	
	micilio dei soci e' quello risultante dal libro dei soci. Il	
	socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domi-	
	cilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva an-	
	notazione nel predetto libro.	
	ART.13) OBBLIGHI DEI SOCI NEI RAPPORTI MUTUALISTICI	
	I soci sono tenuti ad adempiere le obbligazioni che derivano	
	dai rapporti mutualistici che intrattengono con la cooperativa	
	e pertanto ad effettuare le prestazioni lavorative cui si sono	
	impegnati secondo il piano di lavoro e relativo orario sta-	
	bilito dagli amministratori nel rispetto della normativa in	
	materia vigente al tempo.	
	ART.14) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DEI SOCI COOPERATORI	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se la	
	27	

	cessione non e' autorizzata dagli amministratori. Il socio che	
	intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione	
	agli amministratori con lettera raccomandata. Il provvedimento	
	che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al	
	socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio e' libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la societa' deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per di-	
	venire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autoriz-	
	zazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio,	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione,	
	puo' proporre opposizione al Tribunale. In alternativa al-	
	l'autorizzazione, gli amministratori possono comunicare al	
	socio l'intenzione di fare acquistare la quota di cui si	
	propone la cessione, alle medesime condizioni proposte dal	
	socio, da parte della cooperativa o di un terzo che abbia i	
	requisiti per divenire socio. Tale comunicazione ha effetto	
	vincolante per il socio che ha proposto la cessione, ferma la	
	sua facolta' di recedere entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della comunicazione stessa.	
	ART.15) ACQUISTO DI QUOTE PROPRIE	
	Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della	
	cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e il	
	complessivo indebitamente della societa' e' superiore ad un	
	quarto e l'acquisto o il rimborso e' fatto nei limiti degli	
	28	

	utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti	
	dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.	
	SCIoglimento del Rapporto Sociale	
	ART.16) RECESSO	
	Il socio cooperatore puo' recedere nei casi previsti dal	
	presente statuto e dalle norme sulle societa' cooperative e	
	sulla societa' a responsabilita' limitata quest'ultima in	
	quanto compatibili. In particolare sono cause di recesso:	
	a) la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;	
	b) la ricorrenza di una delle cause di esclusione;	
	c) la trasformazione della cooperativa in altro tipo di so-	
	cieta' o altro ente;	
	d) il trasferimento della residenza del socio in una Regione	
	diversa da quella in cui la cooperativa svolge la propria	
	attivita';	
	e) la cessazione dell'attivita' della cooperativa nella Re-	
	gione in cui il socio ha la residenza o il domicilio.	
	Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti di	
	diritto di voto e' disciplinato dagli articoli 2437 e se-	
	guenti.	
	Il recesso non puo' essere parziale. Il recesso deve essere	
	esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata. Gli	
	amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro	
	sessanta giorni dal suo ricevimento. Se sussistono i presu-	
	posti del recesso gli amministratori danno comunicazione al	
	29	

	socio dell'accoglimento della domanda. Se non sussistono i	
	presupposti del recesso, gli amministratori devono darne co-	
	municazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ri-	
	cevimento di detta comunicazione, puo' proporre opposizione	
	innanzi il Tribunale. Gli amministratori non possono delegare	
	i compiti di cui sopra. Salvi i casi in cui e' diversamente	
	stabilito dalla legge, il recesso ha effetto: per quanto ri-	
	guarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto ri-	
	guarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio	
	in corso se il recesso e' stato comunicato entro il mese di	
	settembre, con la chiusura dell'esercizio successivo se il	
	recesso e' stato comunicato dopo il 1° ottobre.	
	ART.17) ESCLUSIONE	
	L'esclusione del socio cooperatore, puo' aver luogo:	
	1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;	
	2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal	
	rapporto mutualistico;	
	3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la par-	
	tecipazione alla societa' e per l'esercizio, in proprio, da	
	parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e	
	dislocazione sul territorio della attivita', sono identiche o	
	affini all'impresa esercitata dalla cooperativa cosi' da po-	
	tersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con	
	30	

	essa;	
	4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una	
	pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai	
	pubblici uffici;	
	5) per fallimento del socio;	
	negli altri casi previsti dalla legge.	
	L'esclusione e' deliberata dagli amministratori, previa in-	
	timazione da parte dei medesimi al socio di rimuoverne, ove	
	possibile, la causa. Contro la deliberazione di esclusione il	
	socio puo' proporre opposizione al Tribunale, nel termine di	
	sessanta giorni dalla comunicazione. Gli amministratori non	
	possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del	
	socio. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	ART.18) MORTE DEL SOCIO	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla so-	
	cietà' subentreranno nella partecipazione del socio deceduto	
	se ne fanno richiesta e, se sono piu' di uno, devono nominare	
	un rappresentante comune.	
	Alternativamente spetta agli eredi il rimborso della quota	
	secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.	
	ART.19) LIQUIDAZIONE E RIMBORSO DELLA QUOTA	
	La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'e-	
	scusione o la morte del socio. Essa comprende il valore no-	
	31	

	minale della quota, eventualmente ridotto in proporzione alle	
	perdite imputabili al capitale.	
	La liquidazione della partecipazione sociale non comprende	
	anche il rimborso del sovrapprezzo. Il pagamento deve essere	
	effettuato nel termine massimo di sei mesi dall'approvazione	
	del bilancio. Per la parte di liquidazione eccedente l'ori-	
	ginario conferimento del socio, e corrispondente alla frazione	
	di quota assegnata al socio medesimo a titolo di distribuzione	
	dei ristorni, come consentito dall'art.2545 quinquies e sexies	
	C.C., il consiglio di amministrazione potra' deliberare una	
	dilazione nel pagamento, in piu' rate, ed entro il termine	
	massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno	
	corrisposti gli interessi legali.	
	ART.20) RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI	
	Il socio che cessa di far parte della societa' risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione	
	della quota si e' verificata. Se entro un anno dallo scio-	
	glimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza	
	della societa', il socio uscente e' obbligato verso questa nei	
	limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la societa' gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI COOPERATORI	
	32	

	ART.21) TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI COOPE-	
	RATORI	
	Il trattamento economico dei soci cooperatori e' determinato	
	da apposito regolamento interno, approvato dall'assemblea dei	
	soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da	
	quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i	
	medesimi.	
	In particolare, per i soci titolari di distinto rapporto di	
	lavoro subordinato, il regolamento interno richiama i con-	
	tratti collettivi applicabili, nonche' il riferimento ai	
	minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo,	
	altresi', conto della quantita' e qualita' del lavoro pre-	
	stato.	
	Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di	
	lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sara'	
	proporzionato alla qualita' e quantita' del lavoro prestato e,	
	comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi spe-	
	cifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni	
	analoghe.	
	Il regolamento interno puo' definire i parametri di carattere	
	economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali	
	l'assemblea puo' dichiarare lo stato di crisi aziendale e	
	stabilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	Esso puo', altresi', definire le misure da adottare in caso di	
	approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle	
	33	

	condizioni e delle modalita' richiamate dalla legge.	
	La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nel-	
	l'ambito della propria struttura organizzativa aziendale fa-	
	vorendone la piena occupazione in base alle esigenze produt-	
	tive.	
	In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative	
	che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci	
	cooperatori, l'organo amministrativo potra' deliberare	
	la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa	
	del socio.	
	TITOLO V	
	SOCI SOVVENTORI	
	ART.22) SOCI SOVVENTORI	
	Ferme restando le disposizioni di cui al titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art.4 della legge 31.1.1992 n.59.	
	ART.23) CONFERIMERNTO E QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	quote nominative trasferibili del valore minimo di Euro 500,00	
	(cinquecento/00).	
	ART.24) ALIENAZIONE DELLE QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea dei soci in	
	occasione della emissione dei titoli, le quoet dei sovventori	
	possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo	
	34	

	gradimento dell'organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato	
	dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo ammini-	
	strativo provvedera' ad indicarne altro gradito e, in man-	
	canza, il socio potra' vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al-	
	l'organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso	
	deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della co-	
	municazione.	
	ART.25) DELIBERAZIONE DI EMISSIONE	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la	
	quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non puo' essere maggiorato in misura	
	superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci	
	cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i	
	35	

	destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,	
	spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei con-	
	ferimenti, secondo criteri fissati dall'assemblea nella de-	
	libera di emissione.	
	I soci sovventori non possono esprimere piu' di un terzo dei	
	voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati	
	in assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'in-	
	cidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sara' ridotta,	
	applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto	
	tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e	
	il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba pro-	
	cedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di per-	
	dite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al	
	rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci coope-	
	ratori.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini	
	dell'emissione dei titoli.	
	ART.26) RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI	
	Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 del codice civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	36	

	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito	
	dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del	
	precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concer-	
	nenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilita'	
	previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO E MUTUALITA'	
	ART.27) PATRIMONIO SOCIALE	
	Il patrimonio della cooperativa e' costituito:	
	a) dal capitale sociale, variabile e formato dai conferimenti	
	dei soci cooperatori, dai conferimenti dei soci sovventori	
	costituenti il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o il potenziamento aziendale;	
	b) dai proventi derivanti dall'emissione di strumenti finan-	
	ziari non imputabili al capitale;	
	c) dalla riserva legale;	
	d) dall'eventuale sovrapprezzo;	
	e) dalla riserva straordinaria;	
	f) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista	
	per legge.	
	ART.28) PREVALENZA DELLA MUTUALITA'	
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attivita' in	
	prevalenza nell'ambito della mutualita'.	
	Pertanto:	
	37	

	a) e' fatto divieto di distribuire i dividendi in misura su-	
	periore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effetti-	
	vamente versato;	
	b) e' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari	
	offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura su-	
	periore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi;	
	c) e' vietato distribuire le riserve fra i soci operatori;	
	d) in caso di scioglimento della societa', l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	ART.29) CAPITALE SOCIALE	
	Il capitale e' variabile, suddiviso in quote aventi valore	
	minimo e massimo secondo le disposizioni di legge. Le quote	
	sono indivisibili. Nessun socio puo' avere una quota superiore	
	al limite previsto dalla legge.	
	ART.30) BILANCIO	
	L'esercizio sociale dura dodici mesi e va dall'1°gennaio al 31	
	dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio gli ammi-	
	nistratori provvedono alla redazione del bilancio, in con-	
	formita' alla legge.	
	Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere con-	
	vocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	38	

	sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la societa'	
	sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure	
	qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto della societa'.	
	ART.31) UTILI	
	La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a de-	
	stinarli:	
	a) alla riserva legale nella misura non inferiore a quella	
	prevista dalla legge;	
	b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, nella misura prevista dalla legge;	
	c) alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti di legge e	
	di statuto;	
	d) alla riserva straordinaria;	
	e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;	
	f) alle altre riserve statutarie e volontarie.	
	ART.32) RISTORNI	
	L'assemblea che approva il bilancio puo' deliberare, su pro-	
	posta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai	
	soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni	
	stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del	
	presente statuto e dal relativo apposito regolamento.	
	Il ristorno e' ripartito tra i soci cooperatori proporzio-	
	nalmente alla qualita' e quantita' degli scambi mutualistici,	
	in conformita' dei criteri stabiliti dall'apposito regola-	
	39	

	mento, i quali - in via generale - debbono considerare:	
	a) le ore di lavoro prestate da ciascun socio nell'anno;	
	b) le mansioni e la qualifica di ciascun socio lavoratore.	
	L'assemblea puo' deliberare la ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio:	
	1) in forma liquida;	
	2) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con	
	emissione di nuove.	
	ART.33) STRUMENTI FINANZIARI	
	Ai sensi dell'art.2526 ultimo comma c.c., la cooperativa -	
	alla quale, ai sensi del precedente articolo 7, si applicano	
	le normative sulle societa' a responsabilita' limitata - puo'	
	offrire in sottoscrizione strumenti finanziari privi di di-	
	ritti di amministrazione solo a investitori qualificati.	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea,	
	sono stabiliti:	
	-l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	-le modalita' di circolazione;	
	-i criteri di determinazione del rendimento e le modalita' di	
	corresponsione degli interessi;	
	-il termine di scadenza e le modalita' di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	40	

	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si	
	applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c.,	
	in quanto compatibili con le successive disposizioni del	
	presente statuto.	
	TITOLO VI	
	DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA	
	ART.34) MODALITA' DI ASSUNZIONE DELLE DECISIONI	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonche' sugli argomenti che	
	uno o piu' amministratori o tanti soci che rappresentano al-	
	meno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale	
	sottopongono alla loro approvazione. Le decisioni dei soci	
	sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e	
	la distribuzione degli utili;	
	2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo	
	amministrativo;	
	3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sin-	
	dacale e del revisore;	
	4) le modificazioni dello statuto;	
	5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo parite-	
	tico;	
	6) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	41	

	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	7) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante	
	deliberazione assembleare, con le modalita' previste dal-	
	l'art.2479 bis c.c.=	
	ART.35) CONVOCAZIONE	
	L'assemblea e' convocata dagli amministratori mediante avviso	
	contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione	
	del giorno, dell'ora e del luogo (o dei luoghi) dell'adunanza.	
	Esso potra' contenere anche l'indicazione del luogo, del	
	giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potra'	
	avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. A cura	
	degli amministratori, almeno otto giorni prima di quello	
	fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere inviato ai	
	soci e agli altri aventi diritto (componenti dell'organo am-	
	ministrativo e di controllo, rappresentante comune dei pos-	
	essori degli strumenti finanziari ai sensi dell'art.2541	
	ultimo comma c.c., rappresentante comune degli obbligazion-	
	sti, se esistenti) con qualsiasi mezzo che garantisca la prova	
	dell'avvenuto ricevimento (lettera raccomandata con avviso di	
	ricevimento ovvero consegnata a mano e controfirmato per ri-	
	cevuta dal destinatario, fax, telefax, posta elettronica,	
	etc.).	
	42	

	In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche af-	
	fisso presso la sede sociale negli otto giorni che precedono	
	quello in cui si tiene l'adunanza. In mancanza delle forma-	
	lita' suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita	
	quando sono presenti, in proprio o per delega tutti gli aventi	
	diritto al voto e tutti gli amministratori, i sindaci ed il	
	revisore se nominati sono presenti o informati della riunione	
	e nessun socio si oppone alla trattazione dell'argomento.	
	Tuttavia in tale ipotesi dovra' darsi tempestiva comunicazione	
	delle deliberazioni assunte agli amministratori, sindaci e	
	revisore non presenti. L'assemblea e' convocata presso la sede	
	sociale o altrove purché nel territorio italiano.	
	L'assemblea dei soci puo' svolgersi anche in piu' luoghi, tra	
	loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti	
	condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi	
	verbali:	
	-sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare	
	l'identita' e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati	
	della votazione;	
	-sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	-sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-	
	sione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine	
	del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere do-	
	43	

	cumenti.	
	In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovra'	
	essere predisposto il foglio delle presenze. Per l'approva-	
	zione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro	
	centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure	
	entro centottanta giorni, qualora la societa' sia tenuta alla	
	redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto	
	della societa'.	
	ART.36) MAGGIORANZE COSTITUTIVE E DELIBERATIVE	
	L'assemblea tanto in prima come in seconda convocazione, e'	
	validamente costituita quando siano presenti tanti soci che	
	rappresentino almeno la meta' dei voti esprimibili, spettanti	
	ai soci e delibera a maggioranza assoluta. Per le sole deli-	
	bere di cui ai n.ri 4 (modificazioni dello statuto) e 6 (de-	
	cisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modifica-	
	zione dei diritti dei soci) del precedente art.34, l'assemblea	
	e' validamente costituita e delibera con il voto favorevole di	
	tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei soci	
	aventi diritto al voto.	
	ART.37) INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO	
	Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel	
	libro dei soci. Hanno diritto di voto coloro che risultano	
	iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Ogni	
	44	

	socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale	
	della sua quota.	
	Fermi i limiti di legge, il diritto di voto e' attribuito ai	
	portatori di strumenti finanziari in conformita' a quanto	
	stabilito con la deliberazione che ne determina l'emissione.	
	Ai soci sovventori spetta il diritto di voto con le modalita'	
	e nei limiti previsti dalla legge e, conformemente alla de-	
	liberazione che ne determina l'emissione, del presente sta-	
	tuto. Il diritto di voto e' sospeso per i soci che, dopo a-	
	verne ricevuto richiesta per iscritto da parte degli ammini-	
	stratori, non hanno pagato in tutto o in parte la quota, e per	
	quelli nei cui confronti e' stato intrapreso il procedimento	
	di esclusione.	
	ART.38) RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA	
	I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri	
	soci. La delega deve essere conferita per iscritto e deve	
	indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facolta' e	
	limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla coo-	
	perativa. Ciascun socio puo' rappresentare sino ad un massimo	
	di dieci soci. Il socio imprenditore individuale puo' farsi	
	rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti	
	entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che	
	collaborano all'impresa ancorche' non soci.	
	TITOLO VII	
	AMMINISTRAZIONE	
	45	

ART.39) FORME DI AMMINISTRAZIONE		
La cooperativa puo' essere amministrata da un consiglio di		
amministrazione composto da tre a sette membri, secondo il		
numero determinato dai soci al momento della nomina;		
La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i		
soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci coope-		
ratori persone giuridiche.		
Gli amministratori resteranno in carica per un triennio e		
cioe' fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio		
sociale.		
E' ammessa la rieleggibilita'.		
ART.40) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE		
Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a		
cio' non provvede l'assemblea; puo' inoltre nominare uno o		
piu' vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente		
ed anche estraneo al consiglio stesso. Il consiglio di ammi-		
nistrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede so-		
ciale, purché in Italia ovvero nei Paesi dell'Unione Europea,		
tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o		
quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi		
membri. La convocazione viene fatta dal presidente con lettera		
da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del		
consiglio e del collegio sindacale se esistente o, in caso di		
urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elet-		
tronica da spedire almeno due giorni prima. Sono comunque		
46		

	validamente costituite le riunioni del consiglio di ammini-	
	strazione, anche in difetto di formale convocazione, quando	
	siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci	
	effettivi. Il consiglio di amministrazione e' validamente	
	costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.	
	Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il	
	voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Le	
	riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal	
	presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli	
	intervenuti. Le deliberazioni del consiglio devono constare da	
	verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. I soci	
	possono impugnare le deliberazioni del consiglio di ammini-	
	strazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui	
	possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compa-	
	tibili. Le adunanze del consiglio di amministrazione si pos-	
	sono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomuni-	
	cazione, purché:	
	-sia consentito al presidente della riunione di accertare	
	l'identita' degli intervenuti, regolare lo svolgimento della	
	riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	-sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizza-	
	zione;	
	-sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-	
	sione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine	
	47	

	del giorno, nonche' di visionare, ricevere o trasmettere do-	
	cumenti. Del rispetto di tali modalita' deve essere dato atto	
	nei relativi verbali. La riunione si considera tenuta nel	
	luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.	
	ART.41) SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	
	Per la sostituzione dei componenti il consiglio di ammini-	
	strazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'ar-	
	t.2386 C.C.=	
	ART.42) POTERI DI GESTIONE	
	Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per	
	la gestione della cooperativa. Il consiglio di amministrazione	
	e gli amministratori, nell'ambito dei rispettivi poteri,	
	possono nominare, determinandone i poteri, direttori, insti-	
	tori o procuratori per il compimento di determinati atti o	
	categorie di atti.	
	ART.43) DELEGHE	
	Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dal-	
	l'art.2381 c.c., puo' delegare proprie attribuzioni in tutto o	
	in parte singolarmente ad uno o piu' dei suoi componenti, ivi	
	compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo com-	
	posto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della	
	delega o dei poteri attribuiti. Non possono essere delegati	
	poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci	
	e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i	
	soci. Gli organi delegati riferiscono al consiglio di ammi-	
	48	

	nistrazione e al collegio sindacale se esistente, almeno ogni	
	sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla pre-	
	vedibile evoluzione nonche' sulle operazioni di maggior ri-	
	lievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.	
	Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di	
	due ad un massimo di cinque membri. I membri del comitato e-	
	secutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal	
	consiglio di amministrazione. Segretario del comitato esecu-	
	tivo e' il segretario del consiglio di amministrazione, se	
	nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente. Per	
	la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del co-	
	mitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di	
	amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei	
	voti dei presenti e votanti.	
	ART.44) RAPPRESENTANZA	
	La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del	
	consiglio di amministrazione, agli amministratori delegati	
	muniti di poteri di firma.	
	ART.45) RIMBORSI E COMPENSI	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per ragioni dell'ufficio. L'assemblea potra' determinare il	
	compenso degli amministratori. L'assemblea potra' anche ac-	
	cantonare a favore degli amministratori, nelle forme repute	
	idonee, una indennita' per la risoluzione del rapporto, da	
	liquidarsi alla cessazione del mandato.	
	49	

	TITOLO VIII	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	ART.46) ORGANO DI CONTROLLO	
	La nomina dell'Organo di controllo e' obbligatoria verifi-	
	candosi le condizioni poste dall'art.2477.. In tal caso	
	l'Organo di Controllo esercitera' anche il controllo conta-	
	bile.	
	L'Organo di controllo e' costituito su deliberazione del-	
	l'assemblea, alternativamente:	
	-da un solo membro effettivo;	
	-da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e	
	due supplenti.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ART.48) SCIoglimento	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della coope-	
	rativa. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo ammi-	
	nistrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari pre-	
	visti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro ve-	
	rificarsi. L'assemblea nomina uno o piu' liquidatori deter-	
	minando:	
	-il numero dei liquidatori;	
	-in caso di pluralita' di liquidatori, le regole di funzio-	
	namento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento	
	50	

40 di 40